

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1966 (V. Stampato n. 3254)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1966*

Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209. Non si applicano altresì agli ufficiali provenienti dal Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Art. 2.

Sono conferite al Ministro delle finanze, in materia di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, le attribuzioni devolute al Ministro della difesa per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Art. 3.

Le tabelle n. 1 e 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si intendono sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni di legge che vi fanno riferimento, dalle tabelle n. 1 e 2 allegate alla presente legge.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato Maggiore del comando generale della Guardia di finanza è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

Art. 4.

Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento è composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione della Guardia di finanza.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, dal generale di divisione comandante in seconda e dai generali comandanti di zona, delle scuole e dell'accademia.

Art. 5.

Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento di un vantaggio di carriera i capitani che ne facciano domanda, purchè:

siano compresi nella prima metà dell'organico del proprio grado, al 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda;

abbiano compiuto alla data anzidetta, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

ne siano giudicati meritevoli per spiccate qualità complessive e per eccellenti precedenti di carriera.

Sulla domanda esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di corpo, e decide la Commissione ordinaria d'avanzamento.

I capitani che superino gli esami sono dispensati dall'obbligo di frequentare il corso superiore d'istituto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

I quadri di avanzamento riferibili all'anno in cui entrerà in vigore la presente legge sono formati con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e successive modificazioni. Essi hanno efficacia fino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.

Per la promozione degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento anzidetti si osservano le norme precedentemente in vigore.

Le valutazioni per la formazione dei successivi quadri di avanzamento sono effettuate con l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge. Le valutazioni eventualmente già effettuate per gli anzidetti quadri di avanzamento sono annullate.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge le aliquote di ruolo dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei capitani da valutare per l'avanzamento comprenderanno esclusivamente:

gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro;

gli ufficiali non valutati precedentemente per cause impeditive che siano poi cessa-

te ai sensi degli articoli 49 e seguenti della legge 12 novembre 1955, n. 1137, purchè risultino più anziani di un pari grado già valutato;

gli ufficiali nei cui confronti si debba rinnovare il giudizio di avanzamento.

Art. 8.

Gli ufficiali già valutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, giudicati idonei e non iscritti in quadro di avanzamento hanno diritto ad esser valutati per la promozione al grado superiore almeno tre volte a partire dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non siano frattanto raggiunti dai limiti di età. Nondimeno, per i primi tre anni di applicazione della presente legge, quelli fra detti ufficiali collocati in soprannumero agli organici che siano già stati comunque valutati per almeno tre volte sono collocati a domanda nella posizione di « a disposizione » con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del loro collocamento in soprannumero.

Art. 9.

Salvo quanto è previsto dal secondo comma dell'articolo 1 e dal primo e dal secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 16.000.000, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 1.

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Gen. di divisione	—	—	3	—	—
Gen. di brigata . . .	scelta	1 anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o comando equipollente.	10	3 in 4 anni (b) (c)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (d).
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente.	30	3 o 2 (e)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (f).
Ten. Colonnello . . .	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali.	130	6 (g)	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (f).
Maggiore	anzianità	—	140	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso superiore d'istituto (h).	400	25 o 24 (i)	1/21 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (f).
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in parte nel grado di sottotenente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali.	500	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (l).			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(c) Dal 1968 ciclo di 4 anni: una promozione nel primo, nel secondo e nel terzo anno, nessuna promozione nel quarto anno.

Per l'anno 1967 le promozioni sono 2.

(d) Per le promozioni del 1967 un terzo dei generali di brigata non ancora valutati.

(e) Dal 1968 ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo e nel terzo anno, due promozioni nel secondo e nel quarto anno.

Per l'anno 1967 le promozioni sono 5.

(f) Per le promozioni del 1967 il numero degli ufficiali da ammettere a valutazione è determinato secondo il disposto dell'articolo 7 della legge.

(g) Per gli anni 1967 e 1968 il numero delle promozioni è rispettivamente di 10 e di 9.

(h) Sono dispensati dalla frequenza del corso superiore d'istituto i capitani che hanno superato l'apposito esame per conseguire il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge.

(i) Dal 1967 ciclo di 2 anni: 25 promozioni nel primo anno, 24 promozioni nel secondo anno.

(l) Solo per i provenienti dell'accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA N. 2.

Vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente.

TITOLO per conseguire il vantaggio di carriera	ALIQUEUTE DI ORGANICO PER GRADI (1)	
	Capitano	Maggiore
1°) Avere superato apposito esame	1/10 dell'organico del grado.	—
2°) Corso superiore di Stato Maggiore - Avere superato il corso	1/15 dell'organico del grado.	1/10 dell'organico del grado.

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.